



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 170 del 20 Gennaio 2025

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Michele Antonucci (componente) e dell'Avv. Pietro Carrozzini (componente), assistita dall'avv. Flavio Lorusso in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del sig. Giuseppe Sforza (segretario) - nella riunione del 13 gennaio 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO 2ª CATEGORIA

Gara: ASD Soccer Dream Parabita – Valesio Sport Torchiarolo del 22/12/2024, in ordine al reclamo proposto dalla ASD Soccer Dream Parabita, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 146 del 24/12/2024 del Comitato Regionale Puglia – avverso la squalifica per 3 giornate comminata al calciatore Gaetani Luigi.

Oggetto: artt. 61 comma 6 – 38 e 39 – 13 comma 2 C.G.S.

Ritenuto in fatto

Con PEC del 26 dicembre 2024 la ASD Soccer Dream Parabita trasmetteva preannuncio di reclamo, ex art. 76 co. 2 C.G.S., in relazione alla squalifica comminata al calciatore Gaetani Luigi, chiedendo l'addebito della relativa tassa sul conto della società.

Dopo la ricezione della documentazione richiesta in data 27/12/2024, con PEC del 31/12/2024 depositava rituale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, in epigrafe indicata, con cui quest'ultimo aveva comminato la squalifica per 3 giornate al calciatore Gaetani Luigi, poiché quest'ultimo *"a gioco fermo, dopo aver subito un fallo da un avversario, reagiva contro lo stesso colpendolo con un violento calcio con il collo del proprio piede sulla sua schiena, provocandogli dolore"*.

Chiedeva la riforma della decisione, invocando in via preliminare la derubricazione della violazione codicistica da comportamento violento ex art. 38 C.G.S. a comportamento gravemente antisportivo ex art. 39 C.G.S..

Richiedeva inoltre l'applicazione dell'attenuante tipica prevista dall'art. 13 co. 1 lettera A) C.G.S. - per aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui - e dell'attenuante atipica prevista dall'art. 13 co. 2 C.G.S., per la modesta entità del contatto e l'assenza di alcun genere di conseguenze fisiche in danno dell'avversario – nonché per l'assenza a carico del reclamante di precedenti disciplinari.

In via principale richiedeva la riduzione della squalifica ad 1 giornata e, in via graduata, a 2 giornate.

Medio tempore si costituiva nel giudizio l'avv. Domenico Zinnari, depositando il relativo mandato professionale.

Non sono pervenute memorie ex art. 77 comma 2 C.G.S..

All'udienza del 13/1/2025 il Presidente relazionava in ordine al fascicolo e l'avv. Zinnari si riportava al contenuto del reclamo.

Dopo la discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

La pacifica gravità oggettiva delle condotte censurate dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia rinviene piena e convincente prova nel referto arbitrale, il quale ha descritto con linearità e affidabilità narrativa i comportamenti del tesserato sanzionato.

Va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati. Conseguentemente la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, ciò che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante - comporta la conclusione per cui l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti.

Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr., *ex plurimis*, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021).

Costituisce, peraltro, approdo costante dell'elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell'ordinamento speciale, vige il principio dell'assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, co. 1, C.G.S., rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/CSA).

Rileva, inoltre, quale principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidejacentia riconosciuta alla refertazione arbitrale (cfr. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 29 settembre 2011, n. 1463) deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati, restando interdetto al Giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (*ex multis*, Corte di Giustizia Federale, 23 novembre 2012, in C.U. n. 102/CGF) e, dall'altro, che detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e, quindi, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti (Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.).

Parte ricorrente ha allegato al reclamo un video, chiedendo al Collegio di trarre elementi di valutazione dal medesimo.

Sul punto, in via preliminare, la Corte richiama la decisione della Corte Federale d'Appello – sez. Unite – n. 119 del 17/5/2024 – che testualmente recita “*Al riguardo, si deve rammentare la disciplina codicistica relativa ai mezzi audiovisivi.*”

L'art. 58, comma 1, CGS indica in via generale le condizioni in cui può trovare ingresso nel processo sportivo tale tipologia di prova, limitandolo ai “casi previsti dall'ordinamento federale”.

L'art. 61 CGS individua espressamente quali sono i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, inquadrati nelle ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione (comma 2) e dei soli fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR” (comma 3).

Quanto alle modalità di ingresso, ovvero alla relativa tempistica, la disposizione traccia un rigido procedimento, individuando i soggetti a tale scopo legittimati, le modalità di presentazione e i tempi per l'inoltro della segnalazione o richiesta, individuando nelle ore 16:00 del giorno ferialo successivo a quello della gara il termine entro il quale il Procuratore federale o la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato possono far pervenire al Giudice sportivo nazionale la riservata segnalazione.

Da tali disposizioni discende dunque che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023) e che tali fattispecie - in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva, quale mezzo di prova, si pongono in rapporto di specialità rispetto all'utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara che, ai sensi dell'art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024).

Ciò è confermato dalla giurisprudenza consolidata della Corte sportiva nazionale di appello.

È stata rilevata, al riguardo, l'assoluta primazia degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro, dei suoi assistenti e del IV ufficiale) rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte sport. app., Sez. un., 15 aprile 2016, in C.U. FIGC, n. 114/ CSA, ripresa più di recente da Corte fed. app., 15 ottobre 2019, n. 7).

Agli atti degli ufficiali di gara, dunque, è riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile soltanto per manifesta irragionevolezza (in tale direzione, è consolidata la giurisprudenza endofederale, tra cui già Corte. giust. fed., 25 novembre 2010, in C.U. FIGC, 23 dicembre 2010, n. 132/CGF; più di recente, Corte sportiva d'appello, Sez. un., in C.U. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d'appello, Sez. un., in C.U. 15 maggio 2019, n. 146/CSA; Corte sport. app., 21 luglio 2020, n. 245; Corte sport. app., 27 luglio 2020, n. 250; Corte sport. app., 1 aprile 2021, n. 137; Corte sport. app., 3 maggio 2021, n. 172; v., altresì, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73).

Orbene, dall'esame degli atti emerge inequivocabilmente che, soltanto a seguito della pronuncia del Giudice sportivo territoriale la società Soccer Dream Parabita, in sede di reclamo, ha offerto alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale l'esame del filmato attraverso il quale riteneva di poter provare l'assenza di volontarietà nella condotta contestata e sanzionata al calciatore Gaetani Luigi.

Nel caso che ci occupa, quindi, la circostanza che il filmato veniva prodotto dalla società per la prima volta dinnanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, in violazione del termine di cui all'art. 61, comma 3, determinava l'inammissibilità dell'acquisizione di tale prova e la Corte Sportiva Territoriale di Appello avrebbe dovuto basare la sua decisione esclusivamente sugli atti della gara, in particolare sul referto del Direttore di gara.

Palesamente priva di pregio è l'obiezione della parte resistente riguardante l'**inapplicabilità della disposizione richiamata (art. 61, comma 3, CGS) al caso in esame**, in quanto – secondo il resistente - tale disposizione farebbe riferimento esclusivamente all'attività del Giudice nazionale mentre, **nel caso di specie, si tratterebbe di gara disputata nell'ambito di campionati regionali.**

Invero, **il comma 6 dell'art. 61 CGS estende l'applicabilità della norma anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la cui cognizione è devoluta ai giudici territoriali.**

Quanto al richiamo, effettuato dalla parte resistente, alla prevalenza della verità sostanziale dei fatti rispetto alla realtà meramente processuale, se deve convenirsi sulla rilevanza del principio di informalità nel processo sportivo (art. 2, comma 6, del CGS CONI), deve anche ribadirsi che tale informalità non deve essere confusa con la mancanza di rigore (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU. n. 89/2019; Sez. I, n. 70/2021; Sez. I, n. 62/2023).

Del resto, diversamente opinando, verrebbe sovvertito l'intero sistema di preclusioni processuali presenti nel Codice del processo sportivo – e delle garanzie ad ampio spettro che le stesse sottendono - sistema che si basa, tra l'altro, sulla perentorietà dei termini previsti dalle norme, salvo che non sia diversamente indicato (art. 44, comma 6, CGS).

Nel caso di specie, trattandosi di gare di competenza della L.N.D., trova applicazione l'art. 61 co. 6 C.G.S. - che testualmente recita: "*le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, **limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema**; la segnalazione, oltre che dal Procuratore Federale, può essere effettuata anche, se designato, dal Commissario di campo*".

Si è pertanto nella fattispecie della condotta violenta – o presunta tale – ma la società ha omesso di depositare, entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara, istanza al Giudice Sportivo Territoriale per l'esame di un filmato di documentata provenienza – che doveva essere allegato alla richiesta stessa, in ossequio all'art. 61 co. 3 C.G.S..

Pertanto "*Nel caso che ci occupa, quindi, la circostanza che il filmato veniva prodotto dalla società per la prima volta dinnanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale e in violazione del termine di cui all'art. 61, comma 3, determinava l'inammissibilità dell'acquisizione di tale prova e la Corte Sportiva Territoriale di Appello avrebbe dovuto basare la sua decisione esclusivamente sugli atti della gara, in particolare sul referto del Direttore di gara*" (C.F.A. - sez. Unite n. 119/2024).

Per le ragioni di cui sopra la Corte non terrà in alcuna considerazione il supporto audiovisivo depositato dalla ricorrente.

Entrando nel merito del reclamo la ASD Soccer Dream Parabita ha richiesto la derubricazione della condotta del Gaetani da violenta a gravemente antisportiva, con conseguente applicazione dell'art. 39 C.G.S. - in luogo dell'art. 38 C.G.S. – nella misura minima editale.

Dal referto arbitrale emerge quanto segue "*a gioco fermo, dopo aver subito un fallo dall'avversario, reagiva contro lo stesso colpendolo con un violento calcio con il collo del proprio piede sulla schiena, provocandogli dolore*".

Sul punto la C.S.A., con decisione n. 23 del 7/11/2024, ha tracciato la linea di confine tra gli artt. 38 e 39 C.G.S., nei termini che seguono "*giòva ribadire che il Codice di Giustizia Sportiva distingue 2 tipologie di evento falloso: la condotta violenta, ex art. 38 e la condotta gravemente antisportiva, ex art. 39. L'art. 38 prevede, al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima indicata in 3 giornate di squalifica o a tempo determinato potendosi raggiungere, nei casi più gravi, la squalifica fino a 5 giornate. L'art. 39 prevede, sempre al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima di 2 giornate di squalifica. In relazione all'inquadramento degli elementi costitutivi delle due fattispecie, piuttosto che a definizione codicistiche – che mancano nel dettaglio – occorre riferirsi alla loro individuazione giurisprudenziale. Va, pertanto, richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di condotta violenta di cui all'art. 38 C.G.S. il comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà, miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l'integrità fisica di colui che lo subisce. Essa si risolve in un'azione impetuosa ed incontrollata, connotata da un'accentuata volontaria aggressività, con coercizione operata su altri (in tal senso C.S.A. n. 157/2022 e n. 11/2020).*

Al contrario, l'ipotesi di condotta antisportiva di cui all'art. 39 C.G.S. si risolve in un comportamento meramente negligente e/o imprudente, tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco (in tal senso C.G.F. n. 161/2014)".

La condotta posta in essere dal Gaetani viene qualificata da questa Corte come **violenta**, poiché **colpire un avversario con un violento calcio sulla schiena, sferrato con il collo del proprio piede – provocandogli dolore** – costituisce senz'altro un comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà, mirante a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l'integrità fisica di colui che la subisce.

La medesima si è risolta in un'azione impetuosa ed incontrollata, connotata da un'accentuata e volontaria aggressività, con coercizione operata su altri.

Pertanto la Corte condivide la qualificazione giuridica del Giudice Sportivo Territoriale e ritiene corretta l'applicazione dell'art. 38 C.G.S., nella misura minima editale di 3 giornate di squalifica.

La reclamante invoca l'applicazione dell'attenuante specifica prevista dall'art. 13 co. 1 lettera A) C.G.S., per aver *"agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui"*: la richiesta è fondata, poiché il referto arbitrale attesta che la condotta violenta del Gaetani è avvenuta *"dopo aver subito un fallo da un avversario"*.

In ragione di quanto sopra la Corte ritiene di dover ridurre la squalifica da 3 a 2 giornate.

L'istante invoca poi anche l'applicazione dell'attenuante atipica di cui all'art. 13 co. 2 C.G.S., per le ragioni indicate in premessa.

Questa Corte intende far chiarezza in ordine al perimetro di applicabilità di tale normativa e, pertanto, richiama – in via preliminare – la giurisprudenza sul tema, nei termini che seguono: *"l'art. 13, comma 2, C.G.S., prevedendo espressamente che gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati (C.F.A., SS.UU., n. 1/2021-2022; C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023; C.F.A., Sez. I, n. 8/2022-2023).*

Quanto sopra al fine di svolgere la funzione anche di giudice di equità e proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati (C.F.A., SS.UU., n. 89/2023-2024; C.F.A., SS.UU., n. 99/2023-2024; C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023; C.F.A., SS.UU., n.67/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 70/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 86/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 124/2022-2023; C.F.A., SS.UU., n. 94/2021-2022)".

Ed ancora: *"le circostanze attenuanti di cui all'art. 13 co. 2 C.G.S. costituiscono circostanze certamente atipiche, nel senso che non sono previamente indicate dalla disposizione, ma che non possono essere generiche, quanto alla loro prospettazione. Il Collegio è tenuto a motivare espressamente su di esse. Se la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti è sollecitata dalla parte, la stessa è anche onerata di una puntuale loro illustrazione"* (in tal senso C.F.A. – sez. Unite - n. 90 – 2022/2023 - n. 35 – 2021/2022 – n. 88 – 2019/2020; C.F.A. n. 15 – 2023/224, C.F.A. n. 109 – 2023/2024).

Inoltre *"l'invocata applicazione dell'art. 13 co. 2 C.G.S. non può conseguire ad una mera richiesta di parte ma, bensì, deve essere giustificata da elementi idonei sulla "scusabilità" della condotta. Né il giudizio avanti alla C.F.A. può essere considerato un nuovo giudizio, finalizzato solo allo sconto di pena, se non c'è specifica critica della decisione di primo grado sul punto"* (in tal senso C.F.A. n. 12 – 2023/2024).

Ed infine *"se è vero che le circostanze attenuanti atipiche rappresentano uno strumento di flessibilità attribuito al Giudice, per modulare in misura equa e proporzionata la sanzione da infliggere, è altrettanto vero che la loro applicazione è affidata, in concreto, al prudente apprezzamento del Giudice, ma anche che esse devono consistere in elementi certi ed obiettiv"* (in tal senso C.F.A. n. 37 – 2024/2025).

Alla luce dell'interpretazione sistematica della giurisprudenza su richiamata questa Corte afferma il principio che l'art. 13 co. 2 C.G.S. non deve essere interpretato come una norma di chiusura - che qualunque tesserato può invocare per ottenere la riduzione di una squalifica/inibizione, in assenza dei presupposti per l'applicazione delle attenuanti specifiche previste dalla norma citata e/o in aggiunta alle medesime.

La sua applicabilità deve essere correlata a circostanze straordinarie – e non ordinarie - rimesse al prudente apprezzamento del Giudice ci merito – e le medesime devono essere specificamente articolate e documentate dalla reclamante.

Nel caso di specie ha avuto luogo una puntuale enunciazione di tali circostanze che, tuttavia, devono considerarsi assolutamente ordinarie, perché *"la modesta entità del contatto e l'assenza di alcun genere di conseguenze fisiche in danno dell'avversario"* sono smentite dal referto arbitrale – che descrive un violento calcio sferrato alla schiena con il collo del piede e la circostanza che tale calcio ha provocato dolore nell'avversario.

Quanto invece “*all’assenza di precedenti disciplinari*”, trattasi di condotta ordinaria che deve essere tenuta dai calciatori nel rispetto dei principi della correttezza e lealtà – che fondano l’ordinamento sportivo: pertanto tale assunto – rimasto documentalmente indimostrato, non potendosi ritenere la Corte obbligata a svolgere investigazioni in merito, per supplire ad una carenza istruttoria addebitabile alla parte ricorrente – non riveste alcun carattere di straordinarietà, a meno che l’assenza di squalifiche non possa essere apprezzata in relazione ad una pluralità di annualità sportive.

In ragione di quanto sopra l’ulteriore richiesta di parte istante viene rigettata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale della L.N.D. Puglia, nella predetta composizione

DELIBERA

- 1) di ridurre la squalifica comminata al calciatore Gaetani Luigi a 2 giornate;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento del medesimo.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 20 Gennaio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo Maria ROMANO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell’Avv. Michele Antonucci (componente) e dell’Avv. Pietro Carrozzini (componente), assistita dall’avv. Flavio Lorusso in rappresentanza dell’AIA - e con la partecipazione del sig. Giuseppe Sforza (segretario) - nella riunione del 13 gennaio 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Gara: Calcio San Pietro Vernotico – A.S.D. Toma Maglie del 22/12/2024, in ordine al reclamo proposto dalla ASD Toma Maglie, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 146 del 24/12/2024 del Comitato Regionale Puglia – avverso la squalifica per 3 giornate comminata al calciatore Duarte Juan Andres.

Oggetto: artt. 61 comma 6 – 38 e 39 – 13 comma 2 C.G.S.

Ritenuto in fatto

Con PEC del 26 dicembre 2024 la ASD Toma Maglie trasmetteva preannuncio di reclamo, ex art. 76 co. 2 C.G.S., in relazione alla squalifica comminata al calciatore Duarte Juan Andres, chiedendo l’addebito della relativa tassa sul conto della società.

Dopo la ricezione della documentazione richiesta in data 27/12/2024, con PEC del 31/12/2024 depositava rituale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, in epigrafe indicata, con cui quest’ultimo aveva comminato la squalifica per 3 giornate al calciatore Duarte Juan Andres, poiché quest’ultimo “*colpiva da tergo il collo ed il volto di un calciatore avversario, causandone la caduta senza conseguenze*”.

Chiedeva la riforma della decisione, invocando in via preliminare la derubricazione della violazione codicistica da comportamento violento ex art. 38 C.G.S. a comportamento gravemente antisportivo ex art. 39 C.G.S..

Richiedeva inoltre l’applicazione dell’attenuante atipica prevista dall’art. 13 co. 2 C.G.S., per l’assenza di conseguenze fisiche in danno dell’avversario, la collocabilità dell’episodio nell’ambito di una dinamica di gioco e l’assenza di precedenti disciplinari a carico del tesserato.

In via principale richiedeva la riduzione della squalifica ad 1 giornata e, in via graduata, a 2 giornate. Medio tempore si costituiva nel giudizio l'avv. Domenico Zinnari, depositando il relativo mandato professionale. Non sono pervenute memorie ex art. 77 comma 2 C.G.S.. All'udienza del 13/1/2025 il Presidente relazionava in ordine al fascicolo e l'avv. Zinnari riformulava le conclusioni, chiedendo la riduzione della squalifica a 2 giornate. Sottolineava che il Duarte ha colpito un avversario con una manata tra spalla e collo, a gioco in svolgimento e che l'avversario non ha subito danni fisici ed ha ripreso subito la corsa. Dopo la discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

La pacifica gravità oggettiva delle condotte censurate dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia rinviene piena e convincente prova nel referto arbitrale, il quale ha descritto con linearità e affidabilità narrativa i comportamenti del tesserato sanzionato.

Va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati. Conseguentemente la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, ciò che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante - comporta la conclusione per cui l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr., *ex plurimis*, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021). Costituisce, peraltro, approdo costante dell'elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell'ordinamento speciale, vige il principio dell'assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, co. 1, C.G.S., rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/CSA).

Rileva, inoltre, quale principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidejacia riconosciuta alla refertazione arbitrale (cfr. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 29 settembre 2011, n. 1463) deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati, restando interdetto al Giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (*ex multis*, Corte di Giustizia Federale, 23 novembre 2012, in C.U. n. 102/CGF) e, dall'altro, che detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e, quindi, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti (Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.).

Parte ricorrente ha allegato al reclamo un video, chiedendo al Collegio di trarre elementi di valutazione dal medesimo.

Sul punto, in via preliminare, la Corte richiama la decisione della Corte Federale d'Appello – sez. Unite – n. 119 del 17/5/2024 – che testualmente recita “Al riguardo, si deve rammentare la disciplina codicistica relativa ai mezzi audiovisivi.

L'art. 58, comma 1, CGS indica in via generale le condizioni in cui può trovare ingresso nel processo sportivo tale tipologia di prova, limitandolo ai “casi previsti dall'ordinamento federale”.

L'art. 61 CGS individua espressamente quali sono i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, inquadrati nelle ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione (comma 2) e dei soli fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR” (comma 3).

Quanto alle modalità di ingresso, ovvero alla relativa tempistica, la disposizione traccia un rigido procedimento, individuando i soggetti a tale scopo legittimati, le modalità di presentazione e i tempi per l'inoltro della segnalazione o richiesta, individuando nelle ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara il termine entro il quale il Procuratore federale o la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato possono far pervenire al Giudice sportivo nazionale la riservata segnalazione.

Da tali disposizioni discende dunque che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023) e che tali fattispecie - in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva, quale mezzo di prova, si pongono in rapporto di specialità rispetto all'utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara che, ai sensi dell'art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024).

Ciò è confermato dalla giurisprudenza consolidata della Corte sportiva nazionale di appello.

È stata rilevata, al riguardo, l'assoluta primazia degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro, dei suoi assistenti e del IV ufficiale) rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte sport. app., Sez. un., 15 aprile 2016, in C.U. FIGC, n. 114/CSA, ripresa più di recente da Corte fed. app., 15 ottobre 2019, n. 7).

Agli atti degli ufficiali di gara, dunque, è riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile soltanto per manifesta irragionevolezza (in tale direzione, è consolidata la giurisprudenza endofederale, tra cui già Corte. giust. fed., 25 novembre 2010, in C.U. FIGC, 23 dicembre 2010, n. 132/CGF; più di recente, Corte sportiva d'appello, Sez. un., in C.U. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d'appello, Sez. un., in C.U. 15 maggio 2019, n. 146/CSA; Corte sport. app., 21 luglio 2020, n. 245; Corte sport. app., 27 luglio 2020, n. 250; Corte sport. app., 1 aprile 2021, n. 137; Corte sport. app., 3 maggio 2021, n. 172; v., altresì, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73).

Orbene, dall'esame degli atti emerge inequivocabilmente che, soltanto a seguito della pronuncia del Giudice sportivo territoriale la società A. Toma Maglie, in sede di reclamo, ha offerto alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale l'esame del filmato attraverso il quale riteneva di poter provare l'assenza di volontarietà nella condotta contestata e sanzionata al calciatore Duarte Juan Andres.

Nel caso che ci occupa, quindi, la circostanza che il filmato veniva prodotto dalla società per la prima volta dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, in violazione del termine di cui all'art. 61, comma 3, determinava l'inammissibilità dell'acquisizione di tale prova e la Corte Sportiva Territoriale di Appello avrebbe dovuto basare la sua decisione esclusivamente sugli atti della gara, in particolare sul referto del Direttore di gara.

Palesamente priva di pregio è l'obiezione della parte resistente riguardante l'**inapplicabilità della disposizione richiamata (art. 61, comma 3, CGS) al caso in esame**, in quanto – secondo il resistente - tale disposizione farebbe riferimento esclusivamente all'attività del Giudice nazionale mentre, **nel caso di specie, si tratterebbe di gara disputata nell'ambito di campionati regionali**.

Invero, **il comma 6 dell'art. 61 CGS estende l'applicabilità della norma anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la cui cognizione è devoluta ai giudici territoriali**.

Quanto al richiamo, effettuato dalla parte resistente, alla prevalenza della verità sostanziale dei fatti rispetto alla realtà meramente processuale, se deve convenirsi sulla rilevanza del principio di informalità nel processo sportivo (art. 2, comma 6, del CGS CONI), deve anche ribadirsi che tale informalità non deve essere confusa con la mancanza di rigore (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU. n. 89/2019; Sez. I, n. 70/2021; Sez. I, n. 62/2023).

Del resto, diversamente opinando, verrebbe sovvertito l'intero sistema di preclusioni processuali presenti nel Codice del processo sportivo – e delle garanzie ad ampio spettro che le stesse sottendono - sistema che si basa, tra l'altro, sulla perentorietà dei termini previsti dalle norme, salvo che non sia diversamente indicato (art. 44, comma 6, CGS).

Nel caso di specie, trattandosi di gare di competenza della L.N.D., trova applicazione l'art. 61 co. 6 C.G.S. - che testualmente recita: "**le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore Federale, può essere effettuata anche, se designato, dal Commissario di campo**".

Si è pertanto nella fattispecie della condotta violenta – o presunta tale – ma la società ha omesso di depositare, entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara, istanza al Giudice Sportivo Territoriale per l'esame di un filmato di documentata provenienza – che doveva essere allegato alla richiesta stessa, in ossequio all'art. 61 co. 3 C.G.S..

Pertanto *“Nel caso che ci occupa, quindi, la circostanza che il filmato veniva prodotto dalla società per la prima volta dinnanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale e in violazione del termine di cui all’art. 61, comma 3, determinava l’inammissibilità dell’acquisizione di tale prova e la Corte Sportiva Territoriale di Appello avrebbe dovuto basare la sua decisione esclusivamente sugli atti della gara, in particolare sul referto del Direttore di gara”* (C.F.A. - sez. Unite n. 119/2024).

Per le ragioni di cui sopra la Corte non terrà in alcuna considerazione il supporto audiovisivo depositato dalla ricorrente.

Entrando nel merito del reclamo la ASD Toma Maglie ha richiesto la derubricazione della condotta del Duarte da violenta a gravemente antisportiva, con conseguente applicazione dell’art. 39 C.G.S. - in luogo dell’art. 38 C.G.S. – nella misura minima editale.

Dagli atti ufficiali emerge che l’arbitro non ha percepito direttamente il comportamento del Duarte, ma ha basato la sua decisione sulla segnalazione dell’assistente n. 2 - che testualmente recita *“la condotta violenta era un colpo a mano aperta che colpiva dalle spalle, tra collo e volto un calciatore avversario, causando la caduta del calciatore colpito. Quest’ultimo non riportava ferite o infortuni dovuti al colpo ed ha potuto proseguire la gara”*.

Con supplemento del 13/1/2025 l’assistente *“ha ribadito che il gesto è avvenuto a gioco in svolgimento e che ciò non ha provocato alcun infortunio, né ha impedito al giocatore avversario di proseguire immediatamente la gara”*.

Sul punto la C.S.A., con decisione n. 23 del 7/11/2024, ha tracciato la linea di confine tra gli artt. 38 e 39 C.G.S., nei termini che seguono *“giova ribadire che il Codice di Giustizia Sportiva distingue 2 tipologie di evento falloso: la condotta violenta, ex art. 38 e la condotta gravemente antisportiva, ex art. 39. L’art. 38 prevede, al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima indicata in 3 giornate di squalifica o a tempo determinato potendosi raggiungere, nei casi più gravi, la squalifica fino a 5 giornate. L’art. 39 prevede, sempre al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima di 2 giornate di squalifica. In relazione all’inquadramento degli elementi costitutivi delle due fattispecie, piuttosto che a definizione codicistiche – che mancano nel dettaglio – occorre riferirsi alla loro individuazione giurisprudenziale. Va, pertanto, richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S. il comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà, miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce. Essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività, con coercizione operata su altri (in tal senso C.S.A. n. 157/2022 e n. 11/2020). Al contrario, l’ipotesi di condotta antisportiva di cui all’art. 39 C.G.S. si risolve in un comportamento meramente negligente e/o imprudente, tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco (in tal senso C.G.F. n. 161/2014)”*.

A favore della derubricazione della condotta del Duarte l’istante richiama precedenti giurisprudenziali, in cui la *“manata senza conseguenze”* è stata considerata una condotta gravemente antisportiva.

In particolare segnala C.S.A. n. 62/2024, avente ad oggetto *“l’appoggio delle proprie mani sul collo dell’avversario, non provocando alcuna lesione, non impedendo a quest’ultimo di proseguire la gara e non essendosi neppure reso necessario l’intervento medico”*; C.S.A. n. 48/2024 *“per aver colpito con una manata l’avversario per liberarsi dalla sua marcatura”*; C.S.A. n. 30/2021 *“per aver colpito con una manata al volto un calciatore avversario, gesto posto in essere a mano aperta e non chiusa a pugno, con assenza di conseguenze derivanti dal gesto e con immediata ripresa del gioco da parte dell’avversario, senza necessità di cure sanitarie”*; C.S.A. n. 52/2018 *“per aver colpito con una manata l’avversario senza procurargli dolore, non con un calcio o un pugno, azioni che in sé racchiudono una spiccata connotazione violenta”*.

In tutti i casi su citati il comportamento è stato classificato come gravemente antisportivo - ex art. 39 C.G.S. - e la relativa squalifica è stata ridotta da 3 a 2 giornate: questa Corte ritiene di condividere tale orientamento e, conseguentemente, dispone analoga riduzione della squalifica inflitta al tesserato Duarte Juan Andres.

L’istante invoca poi anche l’applicazione dell’attenuante atipica di cui all’art. 13 co. 2 C.G.S., per le ragioni indicate in premessa.

Questa Corte intende far chiarezza in ordine al perimetro di applicabilità di tale normativa e, pertanto, richiama – in via preliminare – la giurisprudenza sul tema, nei termini che seguono: *“l’art. 13, comma 2, C.G.S., prevedendo espressamente che gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (C.F.A., SS.UU., n. 1/2021-2022; C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023; C.F.A., Sez. I, n. 8/2022-2023)”*.

Quanto sopra al fine di svolgere la funzione anche di giudice di equità e proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati (C.F.A., SS.UU., n. 89/2023-2024; C.F.A., SS.UU., n. 99/2023-2024; C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023; C.F.A., SS.UU., n.67/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 70/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 86/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 124/2022-2023; C.F.A., SS.UU., n. 94/2021-2022)".

Ed ancora: "le circostanze attenuanti di cui all'art. 13 co. 2 C.G.S. costituiscono circostanze certamente atipiche, nel senso che non sono previamente indicate dalla disposizione, ma che non possono essere generiche, quanto alla loro prospettazione. Il Collegio è tenuto a motivare espressamente su di esse. Se la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti è sollecitata dalla parte, la stessa è anche onerata di una puntuale loro illustrazione" (in tal senso C.F.A. – sez. Unite - n. 90 – 2022/2023 - n. 35 – 2021/2022 – n. 88 – 2019/2020; C.F.A. n. 15 – 2023/224, C.F.A. n. 109 – 2023/2024).

Inoltre "l'invocata applicazione dell'art. 13 co. 2 C.G.S. non può conseguire ad una mera richiesta di parte ma, bensì, deve essere giustificata da elementi idonei sulla "scusabilità" della condotta. Né il giudizio avanti alla C.F.A. può essere considerato un nuovo giudizio, finalizzato solo allo sconto di pena, se non c'è specifica critica della decisione di primo grado sul punto" (in tal senso C.F.A. n. 12 – 2023/2024).

Ed infine "se è vero che le circostanze attenuanti atipiche rappresentano uno strumento di flessibilità attribuito al Giudice, per modulare in misura equa e proporzionata la sanzione da infliggere, è altrettanto vero che la loro applicazione è affidata, in concreto, al prudente apprezzamento del Giudice, ma anche che esse devono consistere in elementi certi ed obiettivi" (in tal senso C.F.A. n. 37 – 2024/2025).

Alla luce dell'interpretazione sistematica della giurisprudenza su richiamata questa Corte afferma il principio che l'art. 13 co. 2 C.G.S. non deve essere interpretato come una norma di chiusura - che qualunque tesserato può invocare per ottenere la riduzione di una squalifica/inibizione, in assenza dei presupposti per l'applicazione delle attenuanti specifiche previste dalla norma citata.

La sua applicabilità deve essere correlata a circostanze straordinarie – e non ordinarie - rimesse al prudente apprezzamento del Giudice ci merito – e le medesime devono essere specificamente articolate e documentate dalla reclamante.

Nel caso di specie ha avuto luogo una puntuale enunciazione di tali circostanze che, tuttavia, devono considerarsi assolutamente ordinarie, perché "l'assenza di conseguenze fisiche in danno dell'avversario e la collocabilità dell'episodio nell'ambito di una dinamica di gioco" costituiscono i meri presupposti di fatto per l'identificazione di una condotta gravemente antisportiva, in luogo di una condotta violenta.

Quanto invece "all'assenza di precedenti disciplinari", trattasi di condotta ordinaria che deve essere tenuta dai calciatori nel rispetto dei principi della correttezza e lealtà – che fondano l'ordinamento sportivo: pertanto tale assunto – rimasto documentalmente indimostrato, non potendosi ritenere la Corte obbligata a svolgere investigazioni in merito, per supplire ad una carenza istruttoria addebitabile alla parte ricorrente – non riveste alcun carattere di straordinarietà, a meno che l'assenza di squalifiche non possa essere apprezzata in relazione ad una pluralità di annualità sportive.

In ragione di quanto sopra la richiesta di parte istante viene rigettata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della L.N.D. Puglia, nella predetta composizione

DELIBERA

- 1) di ridurre la squalifica comminata al calciatore Duarte Juan Andres a 2 giornate;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento del medesimo.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 20 Gennaio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro Carrozzini (relatore) e dell'Avv. Michele Antonucci (componente), assistita dall'Avv. Flavio Lorusso in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del sig. Giuseppe Sforza (segretario) - nella riunione del 13 gennaio 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17

Gara: A.S.D. Gioventù Calcio Ruffano - A.S.D. VIRTUS disputatasi l'8.12.2024, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. Gioventù Calcio Ruffano, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale (Delegazione Distrettuale di Maglie) del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 12.12.2024, avverso la squalifica per 7 giornate comminata al calciatore Enrico MAMMOLO e di 3 giornate comminate al calciatore Mattia BAVONE.

Oggetto: artt. 2, 13 I comma lett. A) e II comma, 38, 39, 60 e 61 C.G.S.

Ritenuto in fatto

Con PEC del 14.12.2024 la A.S.D. Gioventù Calcio Ruffano trasmetteva preannuncio di reclamo, ex art. 76 II comma C.G.S., in relazione alla squalifica comminata ai calciatori Enrico MAMMOLO e Mattia BAVONE, chiedendo l'addebito della relativa tassa sul conto della società e la trasmissione degli atti ufficiali di gara.

Dopo la ricezione della documentazione richiesta, trasmessa il 23.12.2024, con PEC del 28.12.2024 depositava rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (Delegazione Distrettuale di Maglie) Comitato Regionale Puglia, in epigrafe indicata, con cui quest'ultimo aveva comminato la squalifica:

- per 7 giornate al calciatore Enrico MAMMOLO *“per aver generato la rissa colpendo un avversario con calci e pugni, senza provocare dolore, successivamente continuava la rissa colpendo chiunque con calci e pugni. Dopo la sospensione della gara, si avvicinava alla rete di recinzione e lanciava violentemente una bottiglietta d'acqua contro il pubblico con offese varie”*;
- per 3 giornate al calciatore Mattia BAVONE *“per aver reagito a una spinta di un avversario colpendo con pugni al corpo più avversari, senza procurare conseguenze”*.

In particolare veniva richiesta la riforma della decisione, invocando:

- per il calciatore Enrico MAMMOLO, in via preliminare, la derubricazione della violazione codicistica da comportamento violento ex art. 38 C.G.S. a comportamento gravemente antisportivo ex art. 39 C.G.S., con l'applicazione delle attenuanti previste dall'art. 13, comma II, del C.G.S. e, quindi, la *“rimodulazione”* della sanzione inflitta;
- per il calciatore Mattia BAVONE, previa applicazione delle attenuanti previste dall'art. 13, comma I lett. A) e comma II, la *“rimodulazione”* della sanzione inflitta.

Il ricorso, inoltre, richiedeva, oltre all'acquisizione d'ufficio di chiarimenti e/o di ulteriore supplemento di rapporto in merito ai fatti accaduti ed allo stato dei luoghi, anche ammettere la testimonianza, ex art. 60 del C.G.S., di alcune persone presenti alla partita.

In data 9.1.2025 pervenivano memorie ex art. 77 comma II C.G.S., cui erano allegati nr. 3 files video.

All'udienza del 13.1.2025 il relatore Avv. Pietro CARROZZINI relazionava in ordine al fascicolo e l'Avv. Giulio DESTRATIS, difensore della ricorrente collegato in videoconferenza, insisteva nell'accoglimento delle richieste istruttorie, precisando che alcuni dei testi indicati in ricorso non fossero tesserati ma, comunque, essenziali per far emergere le contraddittorietà del referto arbitrale e per l'accoglimento della richiesta di riduzione delle squalifiche comminate.

Dopo la discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

La pacifica gravità oggettiva delle condotte censurate dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia trova conferma piena e convincente dall'esame del referto arbitrale, il quale ha descritto con linearità e affidabilità narrativa i comportamenti dei tesserati sanzionati.

Va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, comma II, C.G.S., emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati.

Conseguentemente la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata ciò che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante - comporta la conclusione per cui l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito - o risulta intrinsecamente contraddittorio - o smentito da altre circostanze rilevanti.

Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (**cf. ex plurimis, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021**).

Costituisce, peraltro, approdo costante dell'elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell'ordinamento speciale, vige il principio dell'assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, comma I, C.G.S., rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (**cf. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/CSA**).

Rileva, inoltre, quale principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla prerogativa di fidejacentia riconosciuta alla refertazione arbitrale (**cf. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 29 settembre 2011, n. 1463**) deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati, restando interdetto al Giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (**ex multis, Corte di Giustizia Federale, 23 novembre 2012, in C.U. n. 102/CGF**) e, dall'altro, che detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e, quindi, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti (**Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.**).

Parte ricorrente ha poi allegato alle memorie ex art. 77 comma II C.G.S. nr. 3 files video, chiedendo al Collegio di trarre elementi di valutazione dai medesimi.

Sul punto, in via preliminare, la Corte richiama la decisione della **Corte Federale d'Appello SS.UU. nr. 119 del 17.5.2024** che, testualmente, recita: *"Al riguardo, si deve rammentare la disciplina codicistica relativa ai mezzi audiovisivi. L'art. 58, comma 1, CGS indica in via generale le condizioni in cui può trovare ingresso nel processo sportivo tale tipologia di prova, limitandolo ai "casi previsti dall'ordinamento federale". L'art. 61 CGS individua espressamente quali sono i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, inquadrati nelle ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione (comma 2) e dei soli fatti "di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR" (comma 3). Quanto alle modalità di ingresso, ovvero alla relativa tempistica, la disposizione traccia un rigido procedimento, individuando i soggetti a tale scopo legittimati, le modalità di presentazione e i tempi per l'inoltro della segnalazione o richiesta, individuando nelle ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara il termine entro il quale il Procuratore federale o la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato possono far pervenire al Giudice sportivo nazionale la riservata segnalazione. Da tali disposizioni discende dunque che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023) e che tali fattispecie - in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva, quale mezzo di prova, si pongono in rapporto di specialità rispetto all'utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara che, ai sensi dell'art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024). Ciò è confermato dalla giurisprudenza consolidata della Corte sportiva nazionale di appello.*

È stata rilevata, al riguardo, l'assoluta primazia degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro, dei suoi assistenti e del IV ufficiale) rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte sport. app., Sez. un., 15 aprile 2016, in C.U. FIGC, n. 114/ CSA, ripresa più di recente da Corte fed. app., 15 ottobre 2019, n. 7). Agli atti degli ufficiali di gara, dunque, è riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile soltanto per manifesta irragionevolezza (in tale direzione, è consolidata la giurisprudenza endofederale, tra cui già Corte. giust. fed., 25 novembre 2010, in C.U. FIGC, 23 dicembre 2010, n. 132/CGF; più di recente, Corte sportiva d'appello, Sez. un., in C.U. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d'appello, Sez. un., in C.U. 15 maggio 2019, n. 146/CSA; Corte sport. app., 21 luglio 2020, n. 245; Corte sport. app., 27 luglio 2020, n. 250; Corte sport. app., 1 aprile 2021, n. 137; Corte sport. app., 3 maggio 2021, n. 172; v., altresì, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73). Orbene, dall'esame degli atti emerge inequivocabilmente che, soltanto a seguito della pronuncia del Giudice sportivo territoriale la società, in sede di reclamo, ha offerto alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale l'esame del filmato attraverso il quale riteneva di poter provare l'assenza di volontarietà nella condotta contestata e sanzionata al calciatore **Nel caso che ci occupa, quindi, la circostanza che il filmato veniva prodotto dalla società per la prima volta dinnanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, in violazione del termine di cui all'art. 61, comma 3, determinava l'inammissibilità dell'acquisizione di tale prova e la Corte Sportiva Territoriale di Appello avrebbe dovuto basare la sua decisione esclusivamente sugli atti della gara, in particolare sul referto del Direttore di gara.** Palesemente priva di pregio è l'obiezione della parte resistente riguardante l'**inapplicabilità della disposizione richiamata (art. 61, comma 3, CGS) al caso in esame**, in quanto – secondo il resistente - tale disposizione farebbe riferimento esclusivamente all'attività del Giudice nazionale mentre, **nel caso di specie, si tratterebbe di gara disputata nell'ambito di campionati regionali.** Invero, **il comma 6 dell'art. 61 CGS estende l'applicabilità della norma anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la cui cognizione è devoluta ai giudici territoriali.** Quanto al richiamo, effettuato dalla parte resistente, alla prevalenza della verità sostanziale dei fatti rispetto alla realtà meramente processuale, se deve convenirsi sulla rilevanza del principio di informalità nel processo sportivo (art. 2, comma 6, del CGS CONI), deve anche ribadirsi che tale informalità non deve essere confusa con la mancanza di rigore (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU. n. 89/2019; Sez. I, n. 70/2021; Sez. I, n. 62/2023). Del resto, diversamente opinando, verrebbe sovvertito l'intero sistema di preclusioni processuali presenti nel Codice del processo sportivo – e delle garanzie ad ampio spettro che le stesse sottendono - sistema che si basa, tra l'altro, sulla perentorietà dei termini previsti dalle norme, salvo che non sia diversamente indicato (art. 44, comma 6, CGS).”

Nel caso di specie, trattandosi di gare di competenza della L.N.D., trova applicazione l'art. 61 comma VI C.G.S., che testualmente recita: “**le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore Federale, può essere effettuata anche, se designato, dal Commissario di campo**”.

Invero, pur ricorrendo la fattispecie della condotta violenta, la società reclamante ha ommesso di depositare, entro le ore 16.00 del giorno ferialo successivo a quello della gara, istanza al Giudice Sportivo Territoriale per l'esame di un filmato di documentata provenienza, che doveva essere allegato alla richiesta stessa, in ossequio all'art. 61 comma III C.G.S.

Pertanto “**Nel caso che ci occupa, quindi, la circostanza che il filmato veniva prodotto dalla società per la prima volta dinnanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale e in violazione del termine di cui all'art. 61, comma 3, determinava l'inammissibilità dell'acquisizione di tale prova e la Corte Sportiva Territoriale di Appello avrebbe dovuto basare la sua decisione esclusivamente sugli atti della gara, in particolare sul referto del Direttore di gara.**” (C.F.A. - sez. Unite n. 119/2024).

In conclusione, il Collegio non ritiene di dover attivare i propri poteri istruttori, così come sollecitati dalla difesa del ricorrente, né di poter tenere in considerazione, ai fini del decidere, i supporti audiovisivi depositati. In disparte ogni valutazione circa l'ammissibilità, per il vero negativa, della richiesta di ascolto di testimoni non tesserati e, quindi, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 60 del C.G.S.

Entrando nel merito del reclamo lo stesso contiene la richiesta di derubricazione della condotta del MAMMOLO - da violenta a gravemente antisportiva, con conseguente applicazione dell'art. 39 C.G.S. in luogo dell'art. 38 C.G.S. - nella misura minima editale, con applicazione dell'attenuanti sia specifiche che atipiche.

Dall'esame degli atti ufficiali emerge, invero, tutta la gravità dei comportamenti addebitati al MAMMOLO e, pertanto, non solo non risulta accoglibile la richiesta di derubricazione della condotta, ma neanche quella di applicazione dell'attenuante, sia essa intesa come quella specifica prevista dall'art. 13 comma I lett. A) C.G.S. - che invero non viene neanche motivata - sia essa intesa come quella atipica prevista al II comma dell'articolo richiamato.

In merito a quest'ultima fattispecie pare opportuno evidenziare quanto segue.

Questa Corte intende far chiarezza in ordine al perimetro di applicabilità di tale normativa e, pertanto, richiama – in via preliminare – la giurisprudenza sul tema, nei termini che seguono: “l'art. 13, comma 2, C.G.S., prevedendo espressamente che gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati (C.F.A., SS.UU., n. 1/2021-2022; C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023; C.F.A., Sez. I, n. 8/2022-2023). Quanto sopra al fine di svolgere la funzione anche di giudice di equità e proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati (C.F.A., SS.UU., n. 89/2023-2024; C.F.A., SS.UU., n. 99/2023-2024; C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023; C.F.A., SS.UU., n.67/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 70/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 86/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 124/2022-2023; C.F.A., SS.UU., n. 94/2021-2022)”.

Ed ancora: “le circostanze attenuanti di cui all'art. 13 co. 2 C.G.S. costituiscono circostanze certamente atipiche, nel senso che non sono previamente indicate dalla disposizione, ma che non possono essere generiche, quanto alla loro prospettazione. Il Collegio è tenuto a motivare espressamente su di esse. Se la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti è sollecitata dalla parte, la stessa è anche onerata di una puntuale loro illustrazione” (in tal senso C.F.A. – sez. Unite - n. 90 – 2022/2023 - n. 35 – 2021/2022 – n. 88 – 2019/2020; C.F.A. n. 15 – 2023/224, C.F.A. n. 109 – 2023/2024).

Inoltre “l'invocata applicazione dell'art. 13 co. 2 C.G.S. non può conseguire ad una mera richiesta di parte ma, bensì, deve essere giustificata da elementi idonei sulla “scusabilità” della condotta. Né il giudizio avanti alla C.F.A. può essere considerato un nuovo giudizio, finalizzato solo allo sconto di pena, se non c'è specifica critica della decisione di primo grado sul punto” (in tal senso C.F.A. n. 12 – 2023/2024).

Ed infine “se è vero che le circostanze attenuanti atipiche rappresentano uno strumento di flessibilità attribuito al Giudice, per modulare in misura equa e proporzionata la sanzione da infliggere, è altrettanto vero che la loro applicazione è affidata, in concreto, al prudente apprezzamento del Giudice, ma anche che esse devono consistere in elementi certi ed obiettivi” (in tal senso C.F.A. n. 37 – 2024/2025).

Alla luce dell'interpretazione sistematica della giurisprudenza su richiamata, questa Corte ritiene di affermare il principio che l'art. 13, Il comma del C.G.S., non deve essere interpretato come una norma di chiusura - che qualunque tesserato può invocare per ottenere la riduzione di una squalifica/inibizione - in assenza dei presupposti per l'applicazione delle attenuanti specifiche previste dalla norma citata.

Infatti la sua applicabilità deve essere correlata a circostanze straordinarie - e non ordinarie - rimesse al prudente apprezzamento del Giudice di merito e le medesime devono essere specificamente articolate e documentate dal reclamante.

Nel caso di specie, il generico e non provato richiamo alla circostanza secondo cui il MAMMOLO, nel corso della stagione sportiva, sia stato destinatario di un unico provvedimento di espulsione a seguito del c.d. “doppio giallo”, non è sufficiente a fondare la pretesa di applicazione dell'attenuante atipica, ove solo si consideri che il giocatore in questione rivestiva, in occasione della gara e per quanto rilevabile dalla distinta prodotta dallo stesso sodalizio sportivo, la qualifica di vice-capitano e, pertanto, di soggetto che avrebbe dovuto tenere un comportamento assolutamente irreprensibile, proprio in ragione del delicato ruolo ricoperto.

In merito al calciatore BAVONE, invece, deve ritenersi che possa applicarsi l'attenuante specifica prevista dall'art. 13, comma I lett. A) del C.G.S., in quanto dagli atti ufficiali emerge chiaramente che lo stesso ha reagito con immediatezza ad un comportamento o fatto ingiusto altrui e, di conseguenza, appare equo ridurre la squalifica comminata a due giornate.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della L.N.D. Puglia, nella predetta composizione

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto avverso la squalifica del calciatore MAMMOLO Enrico;
- 2) di ridurre la squalifica inflitta al calciatore BAVONE Mattia a due giornate;
- 3) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento del medesimo.

Il Relatore
Avv. Pietro CARROZZINI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 20 Gennaio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore), dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 20 Gennaio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Gara: U.G. MANDURIA SPORT – A.S.D. PRO MASSAFRA 2022 del 04/01/2025 (Reclamo della società A.S.D. PRO MASSAFRA 2022 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 158 del 09/01/2025 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;
rilevato che il Direttore di gara ha individuato nel dirigente Quero Carmelo uno dei soggetti che hanno partecipato alla rissa che ha avuto luogo al 27' del 2° tempo, ribadendo tale identificazione anche in sede di supplemento di referto;
che il sig. Quero Carmelo ha dichiarato per iscritto – e confermato in sede di audizione - di non aver partecipato a tale rissa e di essere stato in quei frangenti in un luogo diverso, collocato tra il centrocampo e l'area di rigore, ove era presente il portiere della squadra ospite;
che l'allenatore in seconda Magazzile Giovanni ha rilasciato dichiarazione scritta, allegata al reclamo, nella quale ha affermato che il sig. Quero Carmelo non ha preso parte in alcun modo alla rissa citata. Ha affermato altresì che nessun altro dirigente, oltre a sé stesso e l'allenatore Riformato Massimo, si è avvicinato alla zona interessata in quel momento dalla rissa, pur ribadendo di essere intervenuto per sedare gli animi dei ragazzi coinvolti e non per colpire dei tesserati della squadra avversaria;
alla luce di quanto sopra, il Collegio ha necessità di disporre approfondimenti istruttori, al fine di individuare il soggetto che ha realmente avuto un ruolo in tale scontro e che, conseguentemente, deve essere destinatario della sanzione sportiva;

DELIBERA

- 1) di incaricare la Procura Federale Interregionale di effettuare specifici accertamenti, ai sensi dell'art. 50 comma 3 C.G.S., finalizzati ad identificare il tesserato della A.S.D. Pro Massafra 2022 che ha partecipato alla rissa, unitamente all'allenatore Riformato Massimo, anche mediante il ricorso a supporti audiovisivi;
- 2) di sospendere i termini processuali, ex art. 38 comma 5 lett. D) C.G.S. CONI, in attesa della ricezione della relazione richiesta (in tal senso C.F.A. - Sez. Unite - n. 91/2023).

Il Relatore
Avv. Maria Giulia COLETTI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 20 Gennaio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Relatore), dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 20 Gennaio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

Gara: A.S.D. GARGANO ACADEMY – A.S.D. SANT'AGATA DI PUGLIA del 05/01/2025 (Reclamo della società A.S.D. GARGANO ACADEMY in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 09/01/2025 della Delegazione Provinciale di Foggia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile ex art. 49 comma 4 C.G.S. il reclamo della società A.S.D. Gargano Academy;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.

Il Relatore
Avv. Maria AGNETA

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 20 Gennaio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 20 Gennaio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara: A.S.D. ARBORIS BELLI 1979 – A.S.D. CANOSA CALCIO 1948 del 12/12/2024 (Preannuncio di reclamo della società A.S.D. CANOSA CALCIO 1948 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 140 del 19/12/2024 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare ex art. 76 comma 3 C.G.S.;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 20 Gennaio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 20 Gennaio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.C.D. VIRTUS LOCOROTONDO 1948 – A.S.D. SAVA CALCIO del 22/12/2024 (Preannuncio di reclamo della società A.C.D. VIRTUS LOCOROTONDO 1948 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 146 del 24/12/2024 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare ex art. 76 comma 3 C.G.S.;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 20 Gennaio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 20 Gennaio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

COPPA ITALIA ECCELLENZA

Gara: S.S.D. BARLETTA 1922 A R.L. – A.S.D. POLIMNIA CALCIO del 18/12/2024 (Preannuncio di reclamo della società A.S.D. POLIMNIA CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 146 del 24/12/2024 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare ex art. 76 comma 3 C.G.S.;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 20 Gennaio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (componente) e dell'Avv. Maria Giulia Coletto (componente), assistita dal sig. Mauro Zito in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 20 Gennaio 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara: ASD Arboris Belli 1979 – ASD Canosa Calcio 1948 del 12/12/2024, in ordine al preannuncio di reclamo proposto dalla ASD Canosa Calcio 1948, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 140 del 19/12/2024 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata la squalifica per tre giornate al calciatore Jimenez Herrero Jesus.

Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.

premessato che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 140 del 19/12/2024 del Comitato Regionale Puglia;
- la ASD Canosa Calcio 1948 ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 20/12/2024;
- l'art. 76 co. 3 C.G.S. testualmente recita "*il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte **entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.** In caso di mancato deposito nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare*";
- la ASD Canosa Calcio 1948 ha trasmesso – a mezzo PEC – comunicazione di rinuncia al reclamo in data 02/01/2025;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76 co. 3 C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 20 Gennaio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (componente) e dell'Avv. Maria Giulia Coletto (componente), assistita dal sig. Mauro Zito in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 20 Gennaio 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: ACD Virtus Locorotondo 1948 – ASD Sava Calcio del 22/2/2024, in ordine al reclamo proposto dalla ACD Virtus Locorotondo 1948, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 146 del 24/12/2024 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale venivano comminate la perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore della società Sava Calcio e la squalifica fino al 31/12/2026 al calciatore Pascullo Graziano.

Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.

premesse che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 146 del 24/12/2024 del Comitato Regionale Puglia;
- la ACD Virtus Locorotondo 1948 ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 27/12/2024;
- l'art. 76 co. 3 C.G.S. testualmente recita "*il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare*";
- il reclamo in questione non è mai stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76 co. 3 C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 20 Gennaio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (componente) e dell'Avv. Maria Giulia Coletto (componente), assistita dal sig. Mauro Zito in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 20 Gennaio 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

COPPA ITALIA ECCELLENZA

Gara: SSD Barletta 1922 A R.L. – ASD Polimnia Calcio del 18/2/2024, in ordine al reclamo proposto dalla ASD Polimnia Calcio, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 146 del 24/12/2024 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata l'inibizione fino all'08/03/2025 al dirigente D'Alesio Salvatore.

Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.

premesse che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 146 del 24/12/2024 del Comitato Regionale Puglia;
- la ASD Polimnia Calcio ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 07/01/2025;
- l'art. 76 co. 3 C.G.S. testualmente recita "*il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte **entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare**. In caso di mancato deposito nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare*";
- il reclamo in questione non è mai stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76 co. 3 C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 20 Gennaio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 20/01/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci